DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1984

che autorizza gli aiuti del Regno del Belgio ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1983

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(84/457/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione n. 528/76/CECA della Commissione, del 25 febbraio 1976, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (1),

sentito il Consiglio,

I

considerando che, conformemente all'articolo 2 della suddetta decisione, il governo belga ha comunicato alla Commissione gli interventi finanziari che esso intende effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria carboniera nel 1983; che gli aiuti sottoindicati, facenti parte di tali interventi, possono essere autorizzati ai sensi della predetta decisione:

	(in milioni di FB)
— aiuti agli investimenti	566,7
— assunzione di tecnici specializzati	12,0
— aiuti alle scorte	146,3
— aiuti destinati alla copertura delle perdite di esercizio	4 518,4

considerando che gli aiuti predetti rispondono ai criteri della decisione che autorizza tali misure statali di sostegno;

considerando che gli aiuti agli investimenti che ammontano a 566 700 000 FB, sono destinati quasi unicamente al bacino della Campine, in modo da permettere al bacino stesso di mantenere l'estrazione del carbone da coke, che è importante per l'industria siderurgica belga;

considerando che l'aiuto all'investimento è pertanto compatibile con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, della decisione;

considerando che gli aiuti per acquisizione e la formazione di tecnici specializzati per un importo di 12 000 000 di FB è risultato necessario affinché l'industria carboniera belga possa disporre di manodopera adeguata, in grado di far funzionare correttamente le macchine e gli impianti tecnicamente più moderni; che l'aiuto corrisponde quindi all'articolo 8 della decisione;

considerando che, per quanto riguarda l'aiuto per la copertura della spese relative alle scorte di carbone e di coke (146,3 milioni di FB), si deve tener presente che le scorte complessive presso i produttori superano 1,1 milioni di tonnellate; che, con una produzione mensile di circa 0,5 milioni di tonnellate, le scorte suscettibili di aiuto secondo l'articolo 9, paragrafo 2, della decisione, sono 0,6 milioni di tonnellate; che l'importo dell'aiuto per tonnellata è pertanto di 244 FB; che i costi effettivi di queste scorte (ammortamenti ed interessi compresi) sono nettamente superiori all'importo dell'aiuto;

considerando che finalità e modalità dell'aiuto indicano che si tratta di un intervento compatibile con i criteri dell'articolo 9 della decisione;

considerando che gli aiuti per la copertura delle perdite di esercizio (4 518 400 000 FB) sono concessi ai due bacini per ragioni diverse; che per il bacino della Campine si tratta di compensare con l'importo ricevuto la differenza tra spese e ricavi, il che è necessario, in quanto il bacino deve provvedere all'approvvigionamento dell'industria siderurgica belga e deve pertanto mantenere il proprio livello di estrazione;

considerando che lo scopo e l'ammontare degli aiuti destinati a coprire le perdite di esercizio per il bacino della Campine sono pertanto conformi all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3, della decisione;

considerando che al bacino sud deve essere invece concesso un aiuto destinato alla copertura delle perdite d'esercizio che interessi una parte soltanto della differenza fra i costi e ricavi; che l'obiettivo della misura è di garantire l'esistenza delle imprese soltanto fino alla chiusura delle stesse, senza provocare gravi perturbazioni di carattere economico e sociale;

considerando che lo scopo e la forma degli aiuti destinati a coprire le perdite d'esercizio per il bacino sud sono pertanto conformi all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, della decisione;

(1) GU n. L 63 dell'11. 3. 1976, pag. 1.

II

considerando che l'esame della compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune richiede, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della summenzionata decisione, che vengano prese in considerazione anche tutte le altre misure finanziarie a favore della produzione corrente nel 1983;

considerando che su questa base di calcolo il totale degli aiuti previsti ammonta a 162 500 000 ECU, cioè a 25,37 ECU/t; che rispetto al 1982 (26,94 ECU/t) si osserva una flessione di quasi il 6 % nel 1983;

considerando che, per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti previsti per la produzione corrente con il buon funzionamento del mercato comune, va osservato quanto segue:

— nel 1983 non si sono verificate difficoltà di approvvigionamento;

— nel 1983 l'estrazione è stata razionalizzata grazie ad investimenti;

— i prezzi belgi del carbone-vapore nel 1983 non si sono risolti in un aiuto indiretto alle industrie consumatrici;

considerando che è lecito constatare che gli aiuti previsti per il 1983 a favore dell'industria carboniera belga sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune;

considerando che tale constatazione tiene altresì conto degli aiuti accordati alle miniere conformemente alla decisione 73/287/CECA;

III

considerando che ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della predetta decisione, la Commissione deve accertarsi che gli aiuti autorizzati rispondano esclusivamente agli scopi enunciati degli articoli da 7 a 12 della decisione stessa; che essa dev'essere pertanto informata in particolare dell'entità e della ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno del Belgio è autorizzato a concedere all'industria carboniera belga un aiuto per l'anno civile 1983 per un ammontare massimo di 5 243 400 000 FB.

L'importo di 5 243 400 000 FB previsto per l'anno 1983 è destinato ai seguenti aiuti:

1) concessione di un aiuto agli investimenti di 566 700 000 FB;

2) concessione di un aiuto per l'acquisizione e la formazione di tecnici specializzati di 12 000 000 di FB;

3) concessione di un aiuto per la copertura delle spese relative alle scorte di carbone e di coke per un importo di 146 300 000 FB;

4) concessione di un aiuto per la copertura delle perdite di esercizi o per un importo massimo di 4 518 400 000 FB, suddiviso fra:

— bacino della Campine, per un importo di 3 890 600 000 FB;

— bacino sud, per un importo di 627 800 000 FB.

Articolo 2

Il governo belga comunicherà alla Commissione, entro il 30 giugno 1984, i dati relativi agli aiuti concessi in virtù della presente decisione, in particolare l'entità e la ripartizione dei versamenti effettuati.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1984.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente